

## Appello 05-12

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Gianfranco Lodoli, Osvaldo Magnaghi, Eugenio Torre (membri effettivi), Giuseppe Russo e Adolfo Villani (membri supplenti), presente Fabio Donadono, (uditore) ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto dalle imbarcazioni classe Optimist ITA 5950, ITA 5956, ITA 6756 ed ITA 6283 avverso la decisione del Comitato per Proteste della Selezione Nazionale Optimist organizzata a Napoli nei giorni 28 aprile e 1 maggio 2005 dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia.

Si premette che in data 29 aprile 2005 le imbarcazioni ITA 5950, ITA 5956, ITA 6756 ed ITA 6283 avevano chiesto riparazione per la prima prova, ritenendosi danneggiate dalla mancata azione del Comitato di Regata di annullare la prova stessa, a causa della durata del primo lato; infatti le istruzioni di regata prevedevano al punto 13.a che, se nessuna barca avesse girato la boa n. 1 entro 20 minuti dal segnale di partenza, la regata di quella batteria avrebbe dovuto essere annullata.

Il Comitato per le Proteste riunitosi lo stesso giorno 29 accertava che la prima bolina sia della prima e che della seconda batteria della prima prova era durata un tempo di poco superiore ai venti minuti e che comunque le stesse batterie erano state portate a termine in un tempo complessivo inferiore a 50 minuti per ciascuna batteria.

Decideva poi, ritenendo che l'errore del Comitato di Regata non avesse significativamente peggiorato il punteggio dei concorrenti, di rifiutare le richieste di riparazione presentate, specificando anche che la maggior lunghezza della bolina (50 metri circa) compensava la minor lunghezza dell'ultimo lato del percorso che comunque era al vento.

Il successivo 30 aprile le stesse imbarcazioni che avevano chiesto riparazione, chiedevano

la riapertura dell'udienza, la quale veniva respinta nella stessa giornata dal Comitato per le Proteste "in quanto non è stata fornita alcuna nuova prova significativa da giustificare la riapertura".

Con comunicazione spedita tempestivamente il 16 maggio 2005 (il giorno 15 era domenica) ITA 5950, ITA 5956, ITA 6756 ed ITA 6283 presentavano appello lamentando che il Comitato per le Proteste, pur avendo riconosciuto che la reg. 13.a delle Istruzioni di Regata non era stata applicata dal Comitato di Regata, non aveva coerentemente annullato le due batterie, la cui bolina era durata un tempo superiore ai 20 minuti previsti dalle I.R.

Il Presidente del Comitato per le Proteste nelle sue osservazioni espone:

- che il Comitato per le Proteste ritenne di non poter applicare la regola 13.a delle istruzioni di regata, avendo rilevato che la stessa non recava il riferimento alla regola del RRS che era stata modificata dalle istruzioni di regata;
- che le richieste di riparazione non potevano venire accolte in mancanza di uno dei presupposti di cui alla Reg. [62.1](#) RRS (posizione peggiorata "non per sua colpa") e che sia la Federazione Internazionale che quella Italiana statuiscono che in una prova portata a termine con regolare ordine di arrivo, l'eventuale azione o mancata azione del Comitato di Regata non può essere motivo di annullamento della prova.

La Giuria d'Appello osserva:

- che la Regola [86.1.b](#) RRS prevede che le Istruzioni di Regata possono modificare una Regola del RRS, solo facendo specifico riferimento a quest'ultima e precisando la modifica;
- che la Regola [35](#) RRS disciplina il tempo limite (se stabilito) in cui le barche devono arrivare al traguardo ed ogni modifica di tale regola non può che riguardare ciò che dalla stessa è disciplinato;
- che al punto 13.b delle istruzioni di regata era stato correttamente indicato, a norma della Reg. [86.1.b](#), che la regola [35](#) RRS era stata modificata.;
- che la Regola [32](#) RRS disciplina quanto riguarda la riduzione del percorso o l'annullamento della regata da parte di un Comitato di Regata, dopo la partenza;
- che il punto 13.a delle istruzioni di regata prevedendo un ulteriore caso nel quale la regata doveva essere annullata, ha modificato la Regola [32](#) RRS, senza alcun riferimento alla stessa; tale modifica non ha quindi rispettato il disposto della Reg. [86.1.b](#);
- che in ogni caso il corsivo della Federazione Italiana Vela alla Reg. [32.1](#) prevede che "richieste di riparazione presentate per azioni o mancate azioni del Comitato di Regata nei limiti della Reg. [32.1](#) non possano essere motivo di un annullamento di una prova portata a termine".

Per questi motivi la Giuria d'Appello respinge perché infondato l'appello proposto dalle imbarcazioni ITA 5950, ITA 5956, ITA 6756 ed ITA 6283 contro la decisione impugnata.

Così deciso a Genova l'8 Luglio 2005

Il relatore ed estensore

Adolfo Villani

Il presidente

Giuseppe Meo